Determina SUAPE n° 91 del 17.09.2020

All'impresa **BARBERA Giuseppa Anna Maria**
Via Giallonghi n. 9
91022 Castelvetrano (TP)

OGGETTO: Provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. - art.19, comma 3. L.241/90 e s.m.i.-

Il Responsabile del SUAPE

Vista la SCIA telematica presentata al protocollo SUAP al n. 676/SUPRO in data 15.01.2019 dalla sig.ra Barbera Giuseppa Anna Maria, nata a [redacted], in qualità di titolare impresa richiedente, per il trasferimento dell'esercizio di vicinato e attività di dispensazione farmaci da banco e prodotti non soggetti a prescrizione *(parafarmacia) da Via Q.Sella n. 71 a Via Giallonghi n. 9*;
Visto che dall'istruttoria del procedimento di controllo avviato sulla base della SCIA presentata è stata rilevata la carenza dei sottoelencati requisiti e presupposti richiesti per lo svolgimento della sopraccitata attività:

- Relazione tecnica sulla descrizione dei locali, dei titoli abilitativi e della conformità alla sua agibilità, con asseverazione di tecnici abilitati ai sensi dell'art. 19 legge 241/90 e s.m.i. *(sottoscritta digitalmente),* con eventuale *(in caso di notifica imprese alimentari)*, ciclo di lavorazione, delle modalità di trattamento degli alimenti e dei sistemi scelti per assicurarne la salubrità e la conservazione, dell'approvvigionamento idrico, delle modalità di allontanamento dei vapori e fumi, delle emissioni in atmosfera, della classificazione in eventuale attività insalubre, della valutazione di impatto ambientale, di eventuali locali seminterrati, dei sistemi di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi *(decreto legislativo n. 152/2006 e decreto legislativo n.22/97)* e dei sottoprodotti di origine animale, ai sensi del regolamento CE n. 1774/2002, nonché degli adempimenti antincendio ed in materia di sicurezza dei lavoratori;
- Planimetria quotata dei locali in scala 1/100 o 1/200 con indicazione degli impianti e delle attrezzature e relativa leggenda, conforme all'agibilità, con evidenziate la superfice di vendita *(come definita dalla L.R. 28/1999)* distinta per alimentare e non alimentare, e quella destinata a magazzini, servizi, uffici *(sottoscritta digitalmente)*;
- Estremi dell'autorizzazione di agibilità *(n°-data-ditta-n°pratica)* o copia della stessa *(da inviare quale allegato libero)*;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante;
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, in corso di validità, intestata all'OSA *(Operatore del Settore Alimentare)*;
- Prova della disponibilità dei locali ove viene svolta l'attività (*titolo di proprietà, contratto di locazione registrato);*
- Dichiarazione sostitutiva di stato di famiglia, ex art. 46 del DPR 445/2000, con codice fiscale di tutti i componenti relativo ai soggetti individuati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, estesa ai familiari conviventi di maggiore età;

N.B.: i documenti di cui ai punti 1), 2), 4) allegati alla scia risultano non firmati digitalmente.
Ritenuto non possibile concedere un termine per integrare o conformare detta attività alle normative vigenti in quanto:

- Già concesso con richiesta di conformazione attività prot.gen. n. 16415 del 06.04.2020;

Visto l'articolo 19 comma 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii. che prevede, in tali casi, l'emissione di un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività;
Vista la Legge 241/90 e s.m.i.
Visto il DPR 380/2001 e s.m.i.
Vista la Legge 133/2008 e s.m.i.
Vista la Legge 122/2010 e s.m.i.
Visto il DPR 160/2010
Vista la determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020 di incarico di Responsabile di Direzione;

DISPONE

il divieto immediato di prosecuzione dell'attività e rimozione degli effetti prodotti dalla SCIA telematica presentata, protocollo SUAP in data 15.01.2019 n. 676/SUPRO, dall'impresa in premessa indicata, per il

trasferimento dell'esercizio di vicinato e attività di dispensazione farmaci da banco e prodotti non soggetti a prescrizione *(parafarmacia) da Via Q.Sella n. 71 a Via Giallonghi n. 9*, per tutte le motivazioni indicate in premessa.

Il presente provvedimento, ai fine dell'adozione degli atti conseguenziali al presente, sarà trasmesso per quanto di competenza a:

- **Sindaco – Sede;**
- **Polizia Municipale – Sede;**
- **Azienda Sanitaria Provinciale, SIAN – Castelvetrano;**
- **C.C.I.A.A. – Trapani.**

L'Ufficio Messi, cui la presente è trasmessa, provvederà alla pubblicazione del presente atto.

Il presente provvedimento è definitivo e pertanto è impugnabile solo con ricorso giudiziale al T.A.R. entro 60 giorni o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.-

Il Resp.le del Procedimento
f.to (geom. G.Angileri)

Il Responsabile della D.O.
f.to (Ing. Danilo La Rocca)

CITTÀ DI CASTELVETRANO
III SETTORE - UFFICIO TECNICO